

Servizio Concorsi
e Procedimenti elettorali
D.R. Rep. n. **401/2013**
Prot. n. **11546-I/13**
28 MAR. 2013

IL RETTORE

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
- Visto la legge 30.12.2010, n. 240;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 febbraio 2012;
- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. 896 del 22.6.2012;
- Visto il D.R. Rep. n. 1118, prot. n. 37157 del 31.7.2012 con cui sono state indette per il giorno 22 e 23 ottobre 2012, tra l'altro, le votazioni per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Consiglio Studentesco;
- Considerato che per il Consiglio Studentesco non è risultato eletto alcun rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di Dottorato e di Specializzazione d'Ateneo;
- Ritenuto necessario indire votazioni suppletive per le elezioni delle suddette rappresentanze;
- Visto l'art. 12, comma 4 del sopracitato Regolamento che prevede, tra l'altro, che "*Ogni lista deve essere corredata da almeno 80 firme*";
- Tenuto conto dell'esiguo numero degli studenti interessati alle votazioni per le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi e dei dottorandi;
- Considerato che l'art. 42, primo comma, del suddetto Regolamento prevede la possibilità di stabilire condizioni e termini anche in deroga a quanto previsto dal Regolamento medesimo;
- Ritenuto opportuno, per le elezioni delle suddette rappresentanze, prevedere che ogni lista presentata sia corredata da un numero di firme pari ad almeno l'1% degli studenti iscritti ai corsi di Dottorato e di Specializzazione d'Ateneo, e comunque non inferiore a cinque;
- Ritenuto opportuno, al fine di agevolare le operazioni di voto, costituire più seggi elettorali;

DECRETA

Art. 1 – Indizione votazioni

Ai sensi del Regolamento elettorale citato in premessa, sono indette per i giorni **8 e 9 maggio 2013** le **votazioni suppletive** per le elezioni di

- a) **2 rappresentanti nel Consiglio Studentesco** degli studenti iscritti ai **Corsi di Dottorato d'Ateneo**;
- b) **2 rappresentanti nel Consiglio Studentesco** degli iscritti ai **Corsi di Specializzazione di Ateneo**.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo online di Ateneo e sulle pagine web del Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali. Sarà inoltre data comunicazione, per posta elettronica, a tutto il personale interessato.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

1. **Rappresentanti Corsi di Dottorato d'Ateneo**
L'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Dottorato dell'Ateneo e in regola con le tasse universitarie al momento del voto.
L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Dottorato dell'Ateneo che siano in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
2. **Rappresentanti Corsi di Specializzazione di Ateneo**
L'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Specializzazione dell'Ateneo e in regola con le tasse universitarie al momento del voto.
L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Specializzazione dell'Ateneo che siano in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
3. Risultano eletti gli studenti che ricevono il maggior numero di voti validi.
4. Il mandato della rappresentanze studentesche dura due anni.
5. **Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici** mediante affissione all'albo online dell'Ateneo e diffusi per via telematica il giorno **8 aprile 2013**.
6. **Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi** di cui al comma precedente **hanno facoltà di presentare un reclamo** alla Commissione elettorale di cui all'art. 7 del presente decreto, **entro il 24 aprile 2013**. **La decisione motivata sul reclamo deve essere comunicata** al reclamante **entro il 30 aprile 2013**.
7. **Il 2 maggio 2013 sono pubblicati gli elenchi definitivi** degli elettori, aggiornati all'esito degli eventuali reclami di cui al comma 6 del presente articolo.

Art. 3 – Libertà di propaganda e di candidatura

- 1) Gli studenti che intendono candidarsi devono presentare una lista a norma dell'art. 12, comma 4 del suddetto Regolamento. Le candidature sono formalizzate mediante la presentazione di liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei rappresentanti da eleggere.
Ogni lista deve essere contraddistinta da un apposito contrassegno e deve essere corredata dal numero di firme pari ad almeno l'1% degli studenti iscritti ai corsi di Dottorato e di Specializzazione d'Ateneo, e comunque non inferiore a cinque.
E' possibile indicare uno pseudonimo. Non sono ammessi pseudonimi identici all'interno della stessa lista. Non sono inoltre ammessi pseudonimi identici su liste diverse per lo stesso comitato; in questo caso per l'ammissione dello pseudonimo varrà l'ordine di presentazione della lista.
- 2) **Il modulo per la presentazione delle liste, reperibile all'indirizzo www.unisi.it/procedure-elettorali dovrà essere riconsegnato al Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali a partire dal 7° giorno successivo alla data del presente provvedimento e non oltre entro il 18 aprile 2013** da uno dei candidati che assume la funzione di presentatore della lista.
- 3) Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e corredato: da un dvd contenente il contrassegno, dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature da parte di ogni

candidato presente nella lista, dalle copie firmate dei documenti di riconoscimento del presentatore della lista, dei candidati e dei sostenitori presenti nella lista medesima.

- 4) Nel caso in cui un contrassegno risulti identico o confondibile con altro contrassegno depositato in precedenza, il presentatore della lista viene invitato dalla Commissione elettorale di cui all'art. 5 del presente provvedimento, a modificarlo nel termine perentorio di due giorni dall'invito, pena l'irricevibilità della lista.
- 5) Lo studente che abbia sottoscritto più di una lista incorre nella sanzione dell'ammonizione e le sottoscrizioni da lui apposte sono considerate nulle.
- 6) Le liste ammesse, numerate secondo l'ordine cronologico di presentazione, sono rese pubbliche a mezzo di un manifesto a cura del competente ufficio dell'Ateneo.

Art. 4 – Pari opportunità

- 1) A norma dell'art. 58 dello Statuto, la composizione degli organi elettivi dell'Ateneo avviene nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche.
- 2) Il voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti si esprime segnando la lista prescelta ed esprimendo la propria preferenza per uno dei candidati appartenenti alla medesima lista. Ogni elettore ha sempre a disposizione un solo voto e può esprimere la doppia preferenza di genere a condizione che riguardi un candidato appartenente alla medesima lista.

Art. 5– Seggio elettorale

1. Per l'espletamento delle votazioni è costituito, di norma, un seggio elettorale per ogni Dipartimento interessato con una o più postazioni di voto. Le sedi dei singoli seggi verranno successivamente pubblicizzate sulle pagine web del Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali e sarà inviata per posta elettronica una comunicazione a tutto il personale interessato.
2. I seggi elettorali osserveranno il seguente orario di apertura:
 - 8 maggio 2013 – dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
 - 9 maggio 2013 – dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Art. 6 – Commissione di seggio

- 1) Le Commissioni di seggio, composte ai sensi dell'art. 37 del Regolamento elettorale citato in premessa, saranno nominate con successivo provvedimento.
- 2) Le Commissioni di seggio designano al proprio interno il Presidente, che presiede e dirige i lavori, e il Segretario, con funzioni di verbalizzazione.
- 3) Le Commissioni di seggio curano tutte le operazioni di voto, ne verificano la regolarità e redigono i verbali e gli atti relativi.
- 4) Al termine delle operazioni di voto del primo giorno (8 maggio 2013 – ore 18.00) le Commissioni di seggio chiudono, sigillano e siglano le urne e racchiudono in plichi, anch'essi sigillati e siglati, le schede avanzate, gli elenchi dei votanti e tutto il resto del materiale ricevuto. I plichi sigillati e siglati vengono chiusi e conservati in un luogo adibito a tale scopo. La mattina del secondo giorno di votazione (9 maggio 2013) prima dell'inizio delle operazioni di voto le Commissioni di seggio verificano l'integrità delle

- urne e dei plichi sigillati, provvedono a riaprirli e danno nuovamente inizio alle operazioni di voto.
- 5) Decorsa l'ora prevista per la chiusura delle operazioni di voto del secondo giorno (9 maggio 2013 – ore 14.00) i Presidenti delle Commissioni di seggio dichiarano concluse le operazioni di voto ed insieme agli altri componenti provvedono:
- a raccogliere e chiudere in un plico o contenitore sigillato le schede rimaste inutilizzate;
 - a verificare in base agli elenchi dei votanti il numero di tutti gli elettori che hanno votato, che deve corrispondere a quello delle schede che risultano utilizzate per la votazione;
 - ad effettuare lo scrutinio delle schede votate;
 - a redigere il verbale di tutte le operazioni effettuate.
- 6) terminate le suddette operazioni i Presidenti ed un altro componente di ciascuna Commissione di seggio raccolgono tutto il materiale utilizzato e non, ivi compresi i verbali indicati al punto 5 del presente articolo, e si recano presso il Palazzo del Rettorato dove redigeranno un verbale riassuntivo e conclusivo di tutte le operazioni effettuate e individueranno gli studenti eletti.

Art. 7 – Commissione elettorale

- 1) La Commissione elettorale, composta ai sensi dell'art. 37 del Regolamento elettorale citato in premessa, sarà nominata con successivo provvedimento.
- 2) La Commissione elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, provvede alla verifica delle schede, decide su eventuali contestazioni e reclami dichiara i risultati dell'elezione e li trasmette al Rettore per la proclamazione degli eletti. Il provvedimento è pubblicato all'albo online dell'Ateneo e sulle pagine web del Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali.

Art. 8 – Operazioni di voto

- 1) Prima dell'apertura delle votazioni i Presidenti delle Commissioni di seggio ricevono in consegna dal competente ufficio dell'Ateneo le schede elettorali, verificandone il numero, la corretta compilazione e validazione, i registri per i verbali elettorali, le liste dell'elettorato attivo, le buste e ogni altro materiale occorrente.
- 2) Il giorno fissato per le votazioni, entro l'orario di apertura del seggio, gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, salva la facoltà dei Presidenti delle Commissioni di seggio di consentire la precedenza a coloro che devono svolgere improrogabili compiti istituzionali il giorno dell'elezione.
- 3) Ogni elettore deve essere identificato mediante presentazione di carta di identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una amministrazione dello stato, purché munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella apposita colonna dell'elenco dei votanti.
- 4) L'identificazione può anche avvenire per attestazione di un componente delle Commissioni di seggio o di altro elettore presente alla votazione, identificato mediante idoneo documento, che conoscano personalmente l'elettore. In tali casi, colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella apposita colonna dell'elenco dei votanti, dopo la sigla "N.A.S." ("noto al seggio") o "N.A.E." ("noto all'elettore").

- 5) Dopo l'identificazione ed apposta la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, l'elettore ritira dal personale assegnato al seggio la scheda elettorale e la matita copiativa e si reca nella cabina per esprimere il proprio voto.
- 6) Il voto si esprime apponendo sulla scheda elettorale il cognome dell'eleggibile prescelto, o il nome e il cognome in caso di omonimia che riguardi il solo cognome. In caso di ulteriore omonimia (nome e cognome uguali) va indicata la data di nascita o il numero progressivo assegnato al nominativo votato negli elenchi dell'elettorato passivo. In caso di due cognomi, e qualora vi sia possibilità di confusione, la preferenza deve recare entrambi i cognomi. Ripiegata la scheda, l'elettore la riconsegna al personale addetto che la introduce nell'apposita urna.
- 7) Al termine delle operazioni di voto le commissioni di seggio provvedono agli adempimenti di cui al precedente art. 6.

Art. 9 – Operazioni di scrutinio

- 1) Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e devono essere portate a termine senza soluzione di continuità.
- 2) Al termine dello scrutinio viene redatto apposito verbale. Nel verbale sono descritte le fasi della procedura di voto delle giornate e sono indicati i risultati dello spoglio e i nominativi degli eletti. Per l'individuazione dei rappresentanti di cui al precedente art. 1, lettere a) e b) sarà tenuto conto dei criteri indicati all'art. 12 del Regolamento elettorale. Il verbale, sottoscritto nei termini di cui all'art. 5, comma 3, del Regolamento medesimo, viene trasmesso alla Commissione elettorale per la verifica della regolarità della procedura seguita e della validità delle operazioni di voto e di scrutinio. Alla stessa Commissione elettorale sono inviate, in plichi separati, le schede utilizzate contenenti i voti validi, le schede bianche, le schede nulle, le schede con i voti contestati e non assegnati e gli elenchi dei votanti.
- 3) La Commissione elettorale procede alla verifica delle schede e decide, sulla base di quanto previsto dall'art. 18, del Regolamento elettorale, sulla validità o meno di quelle che rechino voti contestati e non assegnati.
- 4) Al termine delle verifiche di cui al comma precedente, concluse le operazioni di scrutinio, l'esito delle votazioni è comunicato dalla Commissione elettorale al Rettore che procede, con apposito provvedimento, alla proclamazione dei risultati e degli eletti. Il provvedimento è pubblicato all'albo online dell'Ateneo e all'indirizzo www.unisi.it/procedure-elettorali.

Art. 10 – Ricorsi

- 1) Entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti, chiunque sia interessato in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo può presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, muovendo contestazioni relative alle procedure elettorali, a quelle di scrutinio, alla legittimazione attiva degli elettori e a quella passiva dei candidati.
- 2) Il ricorso è presentato al presidente della Commissione elettorale, depositando presso il competente ufficio un atto scritto e motivato nel termine indicato nel primo comma.
- 3) Il ricorso è deciso nei successivi cinque giorni utili, con provvedimento motivato insindacabile da trasmettere immediatamente al ricorrente. L'organo decidente può previamente convocare l'autore del ricorso e il candidato la cui elezione sia oggetto di

reclamo, per sentirli personalmente, dando atto di tale circostanza e degli esiti dell'audizione nella decisione.

Art. 11 – Norme finali

Per gli aspetti della procedura elettorale non espressamente disciplinati dal presente provvedimento si applica il Regolamento elettorale citato in premessa.

Siena, 27 MAR. 2013

IL RETTORE



Visto:

Il Direttore Amministrativo

Mes Fabbro



Visto:

Il Responsabile del Procedimento

Maria Bruni

